

Sentenza n. 456 del 2005 (Comunità montane)

Il giudizio concluso con la sentenza in esame è originato da due distinti ricorsi con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato, rispettivamente, l'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), e gli articoli 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, recante "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).

La prima disposizione denunciata prevede l'incompatibilità della carica di presidente dell'organo esecutivo della Comunità montana con quella di parlamentare, di consigliere regionale e di sindaco. L'avvocatura erariale ne sosteneva l'illegittimità in riferimento all' articolo 117, secondo comma, lettera *p*), Cost., in quanto invasiva della competenza statale esclusiva in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane", nonché all' 114 Cost., che reca il principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali. Nel ricorso si sottolineava, altresì, l'incompetenza del legislatore regionale a sancire una incompatibilità con la carica di parlamentare, in relazione all'articolo 65 Cost.

L'articolo 1 della legge toscana, che ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 11 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2000, n. 82, dispone che in caso di rinnovo, l'organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei Comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei Comuni. Secondo il ricorrente, la Comunità montana ha piena autonomia statutaria ed è sovrana nella determinazione della propria organizzazione, per cui la Regione non può interferire con tale potestà, né imporre norme organizzative in contrasto con i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L'articolo 4 della legge toscana, pure oggetto di impugnazione, detta disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese prevedendo che quest'ultima continui ad operare fino all'individuazione del suo nuovo ambito territoriale secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 82 del 2000. Anche per tali disposizioni il ricorrente sosteneva il contrasto con i parametri costituzionali previsti dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

Il problema al vaglio della Corte è, dunque, quello di stabilire se ed in quali àmbiti spetti allo Stato, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, la potestà legislativa esclusiva in ordine alla struttura ed alle funzioni delle Comunità montane.

Come già affermato nella sentenza n. 244 del 2005 (alla cui nota si rinvia per approfondimenti) i giudici ricordano che le Comunità montane costituiscono un caso speciale di unioni di Comuni, create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, “funzioni proprie”, “funzioni conferite” e funzioni comunali. Tale qualificazione pone in evidenza l’autonomia degli enti in questione non solo dalle Regioni ma anche dai Comuni. Premesso ciò, la Consulta ritiene infondate le questioni sollevate. Invero, l’articolo 117, secondo comma, lett. *p*), Cost., nella parte in cui prevede, tra l’altro, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”, non è applicabile alle Comunità montane, in quanto la citata disposizione fa espresso riferimento ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane e l’indicazione in essa contenuta deve ritenersi tassativa. Da qui la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, Cost. Analogamente inconferente è il riferimento all’articolo 114 Cost., non contemplando quest’ultimo le Comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto.

Con riferimento all’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, fondata è, invece, la censura con la quale l’Avvocatura dello Stato ha dedotto l’incompetenza del legislatore regionale pugliese ad intervenire nella materia relativa alle incompatibilità con la carica di parlamentare. Invero, l’articolo 65 Cost. – stabilendo che la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore – pone, secondo la Corte, una precisa riserva di legge statale e, quindi, è precluso al legislatore regionale, anche se fornito, come nel caso di specie, di potestà legislativa residuale in materia di ordinamento delle Comunità montane, di determinare le cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Dott. ssa Paola Garro